



Regolamento speciale delle Prove di lavoro

modificato dal Consiglio Direttivo del 17 ottobre 2024

in vigore dal 1 febbraio 2025

ART. 1

Norme generali

Il presente regolamento speciale stabilisce le norme che disciplinano le prove di lavoro riconosciute dall'ENCI; esso completa il "Regolamento generale delle Manifestazioni" del quale fa anzi parte integrante a tutti gli effetti e le cui disposizioni si intendono qui sottintese e ripetute.

ART. 2

Le prove di lavoro sono le manifestazioni cinotecniche nelle quali i cani che vi concorrono debbono esplicare il lavoro confacente alle loro attitudini di razza. Avendo lo scopo di individuare e di far conoscere i soggetti maggiormente idonei per l'allevamento, le prove di lavoro servono soprattutto per porre in evidenza le qualità naturali del cane, in queste compresa la capacità di apprendere gli insegnamenti dell'uomo. Vi possono pertanto prendere parte solamente cani regolarmente iscritti in un libro genealogico tenuto dall'ENCI o da questo riconosciuto; per quelli dichiarati «in corso di iscrizione» potrà essere richiesta dal comitato organizzatore una dichiarazione rilasciata dall'ENCI, attestante che la pratica d'iscrizione del cane è realmente in corso. Fanno eccezione solamente i cani non iscritti per i quali l'ENCI abbia concesso l'autorizzazione scritta a concorrere «sub conditione» allo scopo di ottenere il titolo necessario per la loro prima registrazione nel Lir.

ART. 3

A seconda dei titoli che in esse possono essere rilasciati le prove di lavoro si distinguono in Internazionali, nelle quali è consentita l'assegnazione del Cacit, Nazionali ove è concessa l'assegnazione del solo Cac, e regionali o locali ove neppure il Cac può essere rilasciato. Fatta eccezione per le prove relative ai campionati nazionali per cani da caccia organizzati dalle associazioni venatorie secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

In relazione poi alle razze ammesse a parteciparvi, e al lavoro cui sono sottoposti i concorrenti, le prove si dividono in:

- a) Prove per cani da ferma
- b) Prove per cani da cerca
- c) Prove per cirnechi
- d) Prove per cani da riporto
- e) Prove per cani da seguita
- f) Prove per cani da tana
- g) Prove per cani da corsa
- h) Prove di difesa per cani di utilità
- i) Prove di pista per cani di utilità
- l) Prove per cani militari
- m) Prove per cani da pastore
- n) Prove per cani da soccorso, da traino, ecc.



Tali prove a loro volta possono essere limitate ad una specifica razza.

Per ognuna di tali prove vigono norme precise che fanno parte, o la faranno qualora fossero state approvate dal Consiglio Direttivo dell'ENCI, del presente regolamento speciale.

ART. 4

Ogni prova può essere divisa in diverse singole prove. Così, a seconda dell'età dei cani ammessi a parteciparvi, non inferiore ai 12 mesi salvo differenti previsioni indicate nei regolamenti delle singole discipline; possono svolgersi prove per giovani quando l'età dei concorrenti non è: né inferiore a 12 mesi né superiore a 30 mesi, per anziani di età superiore ai 6 anni, oppure Libere quando nessun limite di età è prescritto (fermo restando l'età minima dei 12 mesi). Ed anche le prove possono essere condizionate dalle precedenti prestazioni dei cani che in esse concorrono; si possono cioè avere prove per novizi, quando sono limitate a soggetti debuttanti che non hanno mai in precedenza preso parte a prove riconosciute, o per campioni ecc. Si potranno analogamente svolgere, in relazione alle persone ammesse a presentare i cani, le prove per dilettanti, per professionisti, per militari, per giudici, ecc.

ART. 5

Nelle prove riconosciute dall'ENCI i cani iscritti vengono giudicati divisi per ciascuna prova indicata nel Programma, il quale deve ben precisare quali sono i soggetti che possono parteciparvi e le persone che sono autorizzate a presentarli.

Nessuna differenza è fatta, di regola, tra cani di sesso diverso.

ART. 6

Le razze e varietà alle quali debbono appartenere i cani presentati in prove organizzate in Italia, sono quelle comprese nell'«Elenco delle razze riconosciute dall'ENCI» che fa parte del regolamento generale delle manifestazioni, riconosciute.

ART. 7

Programmi

Nelle prove di lavoro riconosciute dall'ENCI è obbligatoria la pubblicazione a stampa del programma. Questo deve precisare tutti gli elementi necessari per consentire ai partecipanti di essere al corrente delle norme principali stabilite per la manifestazione; deve contenere fra l'altro:

- a) la località e la data della manifestazione;
- b) l'indirizzo della sede del comitato organizzatore o del suo segretariato;
- c) i nomi dei giudici con l'indicazione dettagliata delle prove a ciascuno affidate;
- d) il prospetto delle prove che verranno disputate;
- e) l'elenco delle razze ammesse;
- f) le tariffe d'iscrizione i termini per l'accettazione delle medesime a quota normale o maggiorata;
- g) i premi posti in palio per ogni singola prova;
- h) una o più schede d'iscrizione dei cani alle prove, del tipo stabilito o consigliato dall'ENCI. Tali schede potranno essere inserite anche staccate dal programma;
- i) la precisa indicazione che la prova si svolge secondo i regolamenti dell'ENCI.

Sono elementi facoltativi, che potranno anche essere omessi dal programma, soprattutto se ancora non conosciuti all'atto della sua pubblicazione, i seguenti che però dovranno essere indicati nel catalogo:

- a) l'elenco dettagliato dei premi d'onore e speciali e la loro destinazione;
- b) il nome del Delegato dell'ENCI.



ART. 8

Iscrizioni dei concorrenti

La domanda per l'iscrizione di un cane ad una prova va formulata sull'apposita scheda di cui all'art. 7 e deve essere consegnata o pervenire alla segreteria del comitato organizzatore entro i termini stabiliti e resi noti nel programma.

Tali schede d'iscrizione debbono essere compilate con calligrafia ben chiara e su di esse dovranno sempre essere precisati, per ciascun soggetto, il nome, la razza, il sesso, la data di nascita, il numero di iscrizione nel libro genealogico, il numero del libretto di lavoro, i nomi del padre e della madre, nonché i nomi e gli indirizzi del proprietario e del conduttore, nonché il nome dell'allevatore. Infine dovranno essere indicati la prova, o le prove, nelle quali il cane concorre.

Qualsiasi errore o lacuna riscontrata nella compilazione della scheda potrà escludere il cane dal giudizio e determinare l'annullamento di questo qualora fosse già avvenuto, senza alcun rimborso della tassa versata.

Firmatari delle schede d'iscrizione di un cane ad una prova possono essere il suo proprietario, oppure il suo conduttore.

La firma dovrà essere apposta dopo l'indicazione, che deve figurare stampata sulla scheda, che il firmatario dichiara di conoscere i regolamenti dell'ENCI in base ai quali la prova si svolge e si impegna di rispettarli, accettando preventivamente le decisioni e i provvedimenti che i Giudici, il Delegato dell'ENCI ove ratificato o il Comitato organizzatore o suo referente e il Consiglio ENCI stesso o gli organi da questo delegati riterranno di adottare nei confronti dei cani concorrenti e delle persone che li presentano in prova.

Sono vietate le iscrizioni «con riserva di presentazione» essendo solamente in facoltà del firmatario della scheda, dopo di avere regolarmente iscritto il cane e di aver eseguito il pagamento relativo, di non sottoporlo poi al giudizio.

Non saranno pertanto restituite le quote d'iscrizione per i cani che, iscritti, non fossero stati presentati o che, presentati, non fossero stati qualificati dal Giudice o che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 11.

ART. 9

Le iscrizioni dei cani alle prove riconosciute dall'ENCI devono essere accompagnate dall'importo delle tasse relative che non potranno essere superiori a quelle stabilite dal Consiglio Direttivo dell'ENCI.

L'ammontare delle rispettive tasse dovrà essere chiaramente indicato nel programma.

I soci dell'ENCI in regola col pagamento della quota annuale hanno diritto alle riduzioni speciali fissate dal Consiglio direttivo sulle tasse di iscrizione per i cani di cui risultano proprietari. Le società organizzatrici di prove potranno concedere analoghi sconti ai propri associati.

ART. 10

Proprietà dei cani

Tutti i cani debbono essere di proprietà di coloro sotto il cui nome figurano registrati nei libri genealogici riconosciuti ed esserlo stati parimenti il giorno della chiusura delle iscrizioni.

È stretto obbligo dei concorrenti di avvisare prima dell'inizio delle manifestazioni il Delegato dell'ENCI ove ratificato o il Comitato organizzatore o suo referente o la segreteria del comitato organizzatore di tutti quei cambiamenti di proprietà che fossero avvenuti dalla chiusura delle iscrizioni all'inizio delle prove stesse, senza di che i cani saranno e dovranno essere ritenuti, a tutti gli effetti di proprietà del precedente intestatario.



ART. 11

Esclusioni

Sarà negata la partecipazione in una prova riconosciuta, senza diritto al rimborso delle tasse d'iscrizione, ai cani che:

- a) non risultassero iscritti a un libro genealogico riconosciuto, fatte le eccezioni di cui all'art. 2.
- b) appartenessero a persone sospese, espulse o squalificate dai Delegati dell'ENCI o dall'ENCI stesso, o dalla FCI o da Società estere a questa federate.
- c) fossero affetti da malattie della pelle e da ogni altra malattia, a giudizio inappellabile del veterinario di servizio;
- d) risultassero di una età differente da quella indicata sulla scheda e per la quale non siano ammissibili alla prova cui sono iscritti;
- e) fossero pericolosi o mordaci;
- f) fossero monorchidi o criptorchidi e comunque, maschi o femmine, constatati inetti alla riproduzione o con altri difetti congeniti di costruzione.

Le cagne in calore non possono essere assolutamente presentate alle prove (fatta eccezione per le prove Oaks).

Comprovato che ad una cagna iscritta e presente alla prova sia sopravvenuto il calore, sarà in facoltà del concorrente di chiedere l'annullamento dell'iscrizione già fatta, con diritto al rimborso della quota di iscrizione, pur tale richiesta venga avanzata prima della chiamata del cane in prova.

I presidenti, i consiglieri dei gruppi cinofili e i componenti dei comitati organizzatori (escluse le prove indette direttamente dalle Associazioni Specializzate) delle Prove di lavoro non possono iscrivere o presentare i cani nelle prove da essi organizzate. Il divieto è pure esteso quando l'evento prevede più manifestazioni svolte in continuità organizzate da più comitati organizzatori nella stessa sede (vedi nota 1).

ART. 12

Cataloghi

Fermo restando quanto è precisato nell'art. 13 del Regolamento generale delle manifestazioni, la pubblicazione del catalogo è obbligatoria per tutte indistintamente le prove di lavoro riconosciute dall'ENCI. È tuttavia consentito che tale catalogo sia redatto anche dattiloscritto e riprodotto con un qualsiasi procedimento moltiplicatore.

Nel catalogo dovranno essere indicati:

- a) i cani iscritti, ripartiti nelle diverse prove cui concorrono, con l'indicazione dei rispettivi nomi, del sesso, della razza, del numero di iscrizione nel libro genealogico, e con i nominativi dei loro allevatori, proprietari e conduttori.
- b) i nomi dei Giudici, con le prove a questi assegnati, degli Assistenti e del Delegato dell'ENCI.
- c) i premi eventualmente da aggiungersi a quelli già indicati nel programma.
- d) l'elenco dei proprietari dei cani partecipanti alla prova con il rispettivo indirizzo.

Ciascun concorrente riceverà gratuitamente o a pagamento - secondo quanto sarà stato indicato nel programma - una copia del catalogo, mentre cinque copie di quest'ultimo dovranno essere spedite, a cura del comitato organizzatore, alla sede dell'ENCI.

(1) Il Consiglio Direttivo nella riunione del 17 ottobre 2024 ha disposto di precisare che, ai fini della presentazione dei cani da parte dei componenti dei comitati organizzatori, sia di expo sia di prove, le norme consentono, nei casi in cui le Associazioni Specializzate abbiano concesso nell'ambito della manifestazione organizzata dal Gruppo Cinofilo:

- raduni e/o mostre speciali;
- prove speciali;

di iscrivere o presentare soggetti appartenenti alle razze tutelate in relazione alle Associazioni di cui sopra.



ART. 13

Ritardatari

Ogni cane dovrà essere condotto al guinzaglio e trovarsi pronto al momento preciso del suo turno. Nel caso di ritardo senza giustificato motivo che intralci lo svolgimento regolare della prova i Giudici potranno escludere dal concorso il concorrente ritardatario. La esclusione non darà diritto al rimborso della tassa d'iscrizione alla prova.

ART. 14

Libretto di lavoro

Tutti i cani partecipanti a prove riconosciute dovranno essere muniti del rispettivo libretto di lavoro, che dovrà essere depositato, prima dell'inizio della prova nella quale concorrono, presso la segreteria del comitato organizzatore. Per quelli che ne fossero sprovvisti dovrà essere presentata, a cura dei loro conduttori, la domanda di rilascio sugli appositi moduli forniti dall'ENCI e versata la relativa tassa.

Su tali libretti di lavoro il comitato organizzatore dovrà sempre indicare, con scrittura a mano o con un timbro, la data e la località ove la prova si svolge. Sarà cura del Comitato organizzatore, dopo la proclamazione dei risultati, trascrivere sul libretto di lavoro le qualifiche o la motivazione della non qualificazione.

ART. 15

I giudici delle prove

I Giudici delle prove di lavoro saranno scelti e designati nei modi previsti dall'art. 7 del Regolamento generale delle manifestazioni.

La Giuria di una prova potrà essere formata da un solo Giudice, oppure, plurima; sarà sempre plurima nelle prove qualificate internazionali dall'ENCI salvo diversa disposizione dei regolamenti speciali e in quelle per le quali il presente regolamento lo prescrive nei capitoli che seguono.

Quando la giuria è formata da un solo giudice è prevista la possibilità che il comitato organizzatore nomini uno o più assistenti che saranno scelti fra persone di provata competenza.

ART. 16

I Giudici, tenuto conto del comportamento di ciascun cane, del lavoro da esso svolto, dello stile dimostrato, dei difetti riscontrati e degli errori compiuti procederanno alla fine di ogni prova, sulla base di quanto è detto nel regolamento generale delle manifestazioni e secondo quanto potrà essere meglio precisato nei capitoli successivi del presente regolamento, relativi a ciascun tipo di prove, ad assegnare le qualifiche e ad eseguire le classifiche dei soggetti concorrenti.

ART. 17

Dall'esame dei soggetti presentati in prova derivano qualifiche relative al valore assoluto dimostrato da ciascun concorrente; esse rappresentano la sintesi del giudizio sul comportamento del cane nella prova cui ha partecipato e dovranno essere rilasciate dal Giudice per tutti i soggetti giudicati, fatta eccezione per quelli che fossero stati eliminati nel corso delle loro prestazioni o che, per qualsiasi motivo, non abbiano potuto fornire la dimostrazione di possedere tutte le qualità che attraverso la prova si intendono valutare.

Non è ammesso il ritiro di un cane durante lo svolgimento di una prova, a meno che esso non sia incorso in un incidente, constatato anche dal giudice, che ne menomi la possibilità di lavoro; i cani che per altre cause venissero ritirati dai propri conduttori, dovranno essere



considerati eliminati dalla prova, ma il giudice nella propria relazione dovrà descriverne il comportamento sino al momento del ritiro.

Le qualifiche che i giudici possono assegnare nelle prove di lavoro sono le seguenti:

Eccellente (ECC.) a quel cane che abbia dimostrato di possedere al più alto grado tutte le doti di stile e le qualità naturali che caratterizzano la razza cui appartiene. Inoltre il cane qualificato eccellente non deve aver palesato difetti e non deve essere incorso in errori gravi, dimostrandosi soggetto di eccezione e capace di svolgere alla perfezione il lavoro prescritto dallo standard.

Molto Buono (M.B.) a quel cane che ha compiuto un ottimo lavoro dimostrando di possedere in notevole grado le doti e le qualità peculiari della razza. La qualifica M.B. va assegnata anche a quei soggetti che avrebbero meritato, per il lavoro svolto e per le doti poste in luce, la qualifica di eccellente ma che sono incorsi in errori tali da non poter conseguire la maggiore qualifica.

Buono (B) a quel cane che dimostri di possedere in buona misura i caratteri della razza e svolga un buon lavoro senza gravi errori o con lievi difetti.

Abbastanza Buono (A.B.) a quel cane che risulta in possesso delle qualità naturali e tipiche della propria razza e abbia svolto un onesto lavoro tale da renderlo meritevole di una segnalazione.

Sufficiente (SUFF.) a quel cane che risulta in possesso delle qualità naturali e tipiche della propria razza e abbia svolto un discreto lavoro.

ART. 18

Le classifiche vengono assegnate dai giudici indicando in ordine di merito i cani qualificati. Nelle prove dei cani da caccia essi potranno limitarsi ad indicare la graduatoria dei concorrenti vincitori dei premi indicati nel programma: comunque il 1° premio di ciascuna prova non potrà essere assegnato che a cani che abbiano ottenuto la qualifica di almeno Molto Buono, e il secondo e il terzo quella di Buono. I cani con qualifica di Abbastanza Buono e di Sufficiente non potranno ottenere rispettivamente più di un quarto e di un sesto premio.

I Giudici pertanto hanno la facoltà di non dare corso alla assegnazione dei premi disponibili ogni qualvolta riscontrassero, in base alle qualifiche da essi rilasciate, che i concorrenti non ne sono meritevoli. Non potranno tuttavia mai classificare cani ex aequo ma, in caso di parità fra due o più concorrenti, dovranno, eventualmente riprovandoli, sempre arrivare a classificarli nell'ordine.

ART. 19

Ai soggetti che, esclusi dalla classifica o non qualificati, avessero dimostrato durante il corso di una prova di essere dotati di eccellenti doti naturali, tipiche della razza cui appartengono, i Giudici potranno rilasciare, a loro discrezione, i certificati di qualità naturali (Cqn).

Il Cqn dà diritto all'iscrizione dei cani, che lo abbiano conseguito, in classe di lavoro nelle esposizioni e può costituire uno dei titoli richiesti per l'iscrizione al libro italiano riconosciuti (LIR) dei cani sprovvisti di genealogia.

ART. 20

Alla fine di ogni prova i giudici dovranno indicare e firmare, sui libretti di lavoro dei cani qualificati e classificati, le classifiche da questi conseguite e le qualifiche nonché i Cqn rilasciati.

ART. 21

Nei casi di condizioni atmosferiche tali da ostacolare in maniera determinante lo svolgimento della prova, sì da privarla di ogni significato tecnico la giuria, sentito il parere



del Delegato dell'ENCI ove ratificato e del Comitato organizzatore o suo referente, può deciderne la sospensione, eventualmente rinviandola al giorno successivo oppure ad altra data. In tali casi la giuria non darà corso al rilascio di qualifiche e di classifiche, neppure per i cani già eventualmente provati, e i concorrenti che non intendessero accettare il rinvio o lo spostamento di data, avranno diritto al rimborso di metà delle tasse d'iscrizione versate.

Il Delegato dell'ENCI, ove ratificato, il Comitato organizzatore o suo referente, sentito il parere dei giudici, o da essi richiesto, hanno la facoltà di sospendere lo svolgimento della prova quando per altre determinate cause (terreno o vegetazione non confacenti, nonché inidoneità o insufficienza di selvaggina) venissero a mancare gli elementi tecnici indispensabili al normale svolgimento della prova stessa. In tale caso sarà a carico del comitato organizzatore il rimborso totale delle tasse di iscrizione.

ART. 22

Entro 15 giorni dalla conclusione di una prova, i giudici che in questa hanno prestato la propria opera debbono inviare alla sede dell'ENCI la propria relazione dattilografata in tre copie sul lavoro svolto da ciascun concorrente, con le relative classifiche e qualifiche assegnate. Tale relazione dovrà essere accompagnata dall'elenco dei cani partecipanti alle prove giudicate.

I giudici che non ottemperassero a tale obbligo entro il termine prescritto saranno deferiti d'ufficio al comitato dei giudici per i provvedimenti del caso.

ART. 23

Premi

I premi di ogni prova indicati nel programma, non potranno essere aumentati né diminuiti di numero o di valore, fatta eccezione per quelli il cui ammontare è in funzione del numero dei concorrenti. In tal caso dovranno essere considerati presenti tutti i cani elencati nel catalogo, fatta eccezione per le cagne in calore.

Premi speciali possono essere destinati agli Allevatori del primo e del secondo classificati di qualsiasi prova.

ART. 24

Reclami

Per i reclami valgono le norme contenute nel regolamento generale delle manifestazioni canine riconosciute dall'ENCI (art. 14).

Nelle prove i reclami possono essere accolti anche dopo la proclamazione e il conferimento del premio, sempre se avanzati per iscritto e dietro il pre-scritto deposito, non oltre sette giorni dalla chiusura della manifestazione. Tali reclami vanno avanzati direttamente all'ENCI che si pronuncia con decisione.

ART. 25

Doveri dei concorrenti e del pubblico

I proprietari dei cani o i loro rappresentanti, i conduttori o chiunque abbia attinenza con i cani concorrenti in prove riconosciute debbono il massimo rispetto e deferenza al Delegato dell'ENCI, ai componenti del comitato organizzatore, ai Giudici e agli altri concorrenti, pena l'esclusione dalla manifestazione.

Chiunque ritenesse di aver motivo di avanzare lagnanze o reclami potrà farlo nei modi previsti dal regolamento generale; comunque è rigorosamente vietato pronunciare pubblicamente parole offensive contro i Giudici e chi lo facesse o, con frasi ed apprezzamenti inopportuni, cercasse di porre in dubbio la loro competenza e correttezza, sarà deferito al Consiglio Direttivo dell'ENCI per i provvedimenti del caso. Tale deferimento



potrà essere fatto dai Giudici, dal Delegato dell'ENCI o anche dal Presidente del Comitato organizzatore.

Il concorrente che rifiutasse di sottoporsi a una decisione dei Giudici, dei Commissari o del Delegato dell'ENCI ove ratificato, del Comitato organizzatore o suo referente ovvero commettesse atti di indisciplina o mancanze contro di essi, verrà escluso dalla prova e potrà essere deferito al Consiglio Direttivo dell'ENCI per i conseguenti provvedimenti.

È vietato altresì al pubblico di disturbare in qualsiasi modo lo svolgimento delle prove. Esso dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal comitato organizzatore.

ART. 26

Considerati gli attuali strumenti di localizzazione, è facoltà del proprietario o del conduttore utilizzare un localizzatore da applicare al cane approvato e identificato attraverso marchio e codice univoco ENCI BTB6000 HYBRID.